## **COMUNE DI ARENA PO**

Verbale n. 3 del 17/02/2023

## PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) – Determinazioni.

Il sottoscritto Dr. Alessandro Beretta, revisore unico dell'Ente Comune di Arena Po,

✓ esaminata la determinazione del responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Arena Po, avente ad oggetto: "Proposta di deliberazione Valorizzazione dell'accantonamento Obbligatorio al Fondo di garanzia Debiti Commerciali (art. 1, c. 862, L. 145/2018)" e la relativa richiesta di parere trasmessa a mezzo mail del 21/02/2022:

✓ visto l'articolo 1 della L. 145/2018 che nell'attuale formulazione, tra l'altro, stabilisce: - al comma 859 che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio:
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

## - Dato atto che

- il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015 dispone che "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+";
- al comma 862 che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente
- al comma 863 che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

VISTI i valori e le condizioni contabili dell'ente, da cui risulta la seguente situazione:

	Situazione	Valore	misura applicabile
	Totale fatture ricevute esercizio precedente	903.882,28	
	Limite 5% fatture anno	45.194,11	
*	Applicazione condizione A1	NO	%
	Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente	22,76	
	Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente	5.130,99	
**	Riduzione del 10% debito commerciale residuo	SI	%
	(nel caso in cui occorra verificare la condizione A1)		
***	Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	-14 GG	%
****	Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	SI	%

**ACCERTATO** che il Comune di ARENA PO non si trova pertanto nella condizione di dover procedere all'accantonamento in bilancio del fondo garanzia debiti commerciali in quanto rispettoso della norma relativa alle tempistiche dei debiti commerciali e delle ulteriori condizioni poste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018;

✓ preso atto che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto **Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) – Determinazioni**.

Arena Po ,17 febbraio 2023

Il Revisore

Dott. Alessandro Beretta